

FAQ

Istituzione di un Elenco Esecutori Lavori valido fino al 31 dicembre 2016 per l'accreditamento di operatori economici da invitare alle procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando di gara e in economia di cui agli artt. 57, 122 comma 7 e 125 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Si riportano di seguito i quesiti pervenuti alla Stazione Appaltante e le relative risposte di chiarimento.

Quesito 1

Domanda: Si chiedono info in merito all'istituzione dell'elenco citato in oggetto, siccome la nostra impresa è giovane esattamente istituita il 17/10/2013, non è in possesso ne dell'Attestazione SOA, ne dei requisiti dell'articolo 90 comma 1 lettere a,b, c.

Per questo si chiede se ci possiamo iscrivere lo stesso.

Risposta: Come indicato nell'Avviso, possono chiedere l'iscrizione nell'Elenco i soggetti in possesso (anche) dei requisiti per l'esecuzione di lavori pubblici, e precisamente:

- ✓ attestazione SOA in corso di validità per la/le categoria/e per la/le quale/i si richiede l'iscrizione, in caso di lavori di importo superiore a 150.000 euro;
- ✓ requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui all'art. 90, comma 1 , lett. a), b) e c) del D.P.R. 207/2010, in caso di lavori di importo fino a 150.000 euro.

Il mancato possesso di tali requisiti, dunque, non consente l'iscrizione nell'Elenco.

Quesito 2

Domanda: La nostra impresa è in possesso dell'attestazione SOA OG 10 e OS 30 Classifica III-Bis, non presenti nell'elenco da contrassegnare del "Modello A (Domanda di iscrizione nell'Elenco)".

Risposta: In caso di possesso di una classifica superiore rispetto alla III, prevista in relazione al limite massimo di lavori appaltabile, è sempre possibile la partecipazione alla gara. In tal caso, andrà "spuntata" la casella corrispondente alla classifica massima prevista (III), specificando al punto 17 del *Modello B - Dichiarazione unica* l'effettiva classifica SOA posseduta.

Quesito 3

Domanda: Nella nostra impresa non vi sono soggetti cessati dalle cariche; per questo si chiede se la documentazione dei modelli D1 e D2 (Dichiarazione Soggetti Cessati) vanga presentata, senza essere compilata.

Risposta: Nel Modello B – Dichiarazione unica devono essere riportati gli eventuali soggetti cessati. E' ovvio che in assenza di tali soggetti non vanno redatte le dichiarazioni di cui ai Modelli D1 e/o D2.

Quesito 4

Domanda: La nostra società è in possesso dell'attestazione SOA: deve predisporre anche i Modelli B1, B2 e B3?

Risposta: No. Come indicato nel punto 7.3 dell'Avviso soltanto i soggetti privi dell'attestazione SOA, relativamente ai soli lavori di importo inferiore a 150.000 euro, dovranno produrre le dichiarazioni in merito al possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo ex art. 90 del D.P.R. 207/2010, utilizzando i modelli B1, B2 e B3.

Quesito 5

Domanda: Con la presente si richiedono informazioni relative alla documentazione da presentare per l'iscrizione all'Elenco esecutori Lavori riguardante la compilazione del "MODELLO B1", pagina 2, paragrafo 1, (categorie relative ai lavori eseguiti), in quanto:

- 1) essendo in possesso di nr 2 categorie, si richiede se vanno inserite entrambe nell'apposito spazio o bisogna compilare due moduli separati per ogni categoria;
- 2) nell'apposito spazio inserito tra parentesi si richiede cosa va inserito.

Risposta: Il Modello B1, al pari degli altri facsimili allegati all'Avviso, sono stati messi a disposizione dei soggetti che intendono richiedere l'iscrizione nell'Elenco in formato editabile (word). Pertanto, rispetto ai quesiti formulati:

- 1) come indicato in calce al punto 1 (testo in grigio tra parentesi), viene specificato che la dichiarazione deve essere ripetuta per ogni categoria di lavori per la quale si chiede l'iscrizione;
- 2) nei campi tra parentesi deve essere descritta la categoria (es. per la categoria OG1 deve essere riportato "Edifici civili e industriali"), mentre per il fatturato lo stesso deve essere espresso "in lettere" (NDA il riferimento alle "cifre" è riferito soltanto alle ultime due cifre: es. cinquantamila/15).

Quesito 6

Domanda: Con la presente si richiedono informazioni relative alla documentazione da presentare per l'iscrizione all'Elenco esecutori Lavori riguardante la compilazione del "MODELLO B", in quanto si chiede se insieme al "MODELLO B" venga allegato anche la "Richiesta Documento unico regolarità contributiva" (DURC).

Risposta: No, il DURC sarà richiesto in sede di partecipazione alla singola gara, ferma restando la necessità che alla data di richiesta dell'iscrizione nell'Elenco l'operatore economico deve essere in possesso della regolarità contributiva previdenziale e assistenziale, come dichiarato nel medesimo "Modello B".

Quesito 7

Domanda: Con la presente si richiede se nel Modello B3 bisogna dichiarare l'attrezzatura tecnica specifica all'esecuzione dei lavori ascrivibili alle categorie o un elenco che includa anche tutte le attrezzature minori che vengono utilizzate per più mansioni (es. trapani, seghe, ecc.)?

Risposta: In analogia a quanto richiesto in termini di attestazione SOA dall'art. 79, comma 8 del D.P.R. n. 207/2010, come riportato anche nella dichiarazione di cui al Modello B3,

l'operatore economico che intenda iscriversi all'Elenco ai sensi dell'art. 90 del Regolamento D.P.R. n.207/2010 deve elencare l'adeguata attrezzatura tecnica, ritenendosi come tale la "dotazione stabile di attrezzature, mezzi d'opera ed equipaggiamento tecnico riguardante esclusivamente il complesso di beni specificamente destinati alla esecuzione dei lavori".

Pertanto, tutte le dotazioni di lavoro che siano strumentali alla/e categoria/e di lavori per la/e quale/i si chiede di partecipare dovranno essere indicate nel Modello B3.

Quesito 8

Domanda: In riferimento al modello B3 (Dichiarazione attrezzatura tecnica) in particolare al prospetto C (attrezzatura tecnica posseduta a titolo di noleggio) dell'avviso pubblico " Elenco esecutori lavori valido fino al 31.12.2016 per l'accreditamento di operatori economici da invitare alle procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando di gara) Vi chiediamo quanto segue:

non facendo noleggi a lungo termine si può indicare il totale imponibile delle fatture dei noleggi a breve termine effettuati più volte in un anno dallo stesso fornitore.

Risposta: Si applica per analogia l'art. 79, comma 8 del D.P.R. n. 207/2010, che in aggiunta a quanto specificato per il precedente quesito, stabilisce che la "dotazione contribuisce al valore della cifra di affari in lavori ... sotto forma di ammortamenti e canoni di locazione finanziaria o canoni di noleggio, per un valore non inferiore al due per cento della predetta cifra di affari, costituito per almeno il quaranta per cento dagli ammortamenti e dai canoni di locazione finanziaria". Pertanto, i canoni di noleggio sono ammessi a condizione che non siano superiori al 60% del limite del predetto limite del 2% della cifra d'affari realizzata nell'ultimo quinquennio.

Quesito 9

Domanda: in merito all'istituzione dell'elenco di cui all'oggetto le scrivo per sapere se è possibile presentare istanza di ammissione all'elenco ricorrendo all'istituto giuridico di avvalimento ai sensi dell'articolo 49 del DPRE 163/2006.

Risposta: E' possibile ricorrere all'istituto dell'avvalimento secondo quanto disposto dall'art. 49 del D.Lgs. 163/2006. A tal fine, il soggetto che intende iscriversi all'Elenco, in possesso dei requisiti generali e di idoneità professionale, e che intende avvalersi anche dei requisiti per l'esecuzione di lavori di pubblici messi a disposizione da un altro soggetto dovrà presentare, nel rispetto delle prescrizioni del D.P.R. 445/2000, la documentazione prevista dall'art. 49, c. 2 del D.Lgs. 163/2006.

Potranno iscriversi all'Elenco sia l'impresa avvalente sia l'impresa ausiliaria, fermo restando che quest'ultima non potrà utilizzare il requisito oggetto di avvalimento al fine di conseguire una sua autonoma iscrizione all'Elenco. Si ricorda che, in ogni caso, ai sensi dell'art. 49, c.8 del D.Lgs. 163/2006, non è consentita la partecipazione alla gara contemporaneamente dell'impresa avvalente e dell'impresa ausiliaria: in caso di violazione, saranno escluse dalla gara entrambe.

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un candidato. E' ammesso viceversa che un candidato all'iscrizione all'Elenco possa avvalersi di più imprese ausiliarie per il medesimo requisito.

Il Responsabile del Procedimento
(dott. Giulio De Palma)